Divisione Contribuenti

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Risposta n. 208/2026

OGGETTO: ***Trasferimento immobiliare da figlio a padre collegato con la definizione della crisi coniugale nel relativo provvedimento giudiziale. Applicabilità del regime di esenzione da imposta di registro, di bollo, ipotecaria e catastale, nonché da ogni altra tassa previsto per gli atti relativi al procedimento di separazione o divorzio. Articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74.***

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'*Istante*, in qualità di notaio incaricato per la stipula dell'atto di trasferimento immobiliare oggetto del quesito, ha chiesto chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dell'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa prevista dall'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, recante "*Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio*".

L'*Istante* rappresenta che due coniugi hanno definito il proprio procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza emessa nel 2023.

Il complessivo e concordato assetto dei rapporti patrimoniali e finanziari teso alla risoluzione della crisi coniugale, recepito dall'autorità giudiziaria con sentenza, prevede il compimento di due distinte - per quanto funzionalmente collegate - operazioni immobiliari.

La prima si sostanzia in un trasferimento reciproco tra coniugi, ad oggi già perfezionato. In particolare, nel 2024, il padre ha trasferito all'ex coniuge (madre) la quota pari al 50 per cento di un appartamento sito in Alfa e, al contempo, la madre ha trasferito all'ex coniuge (padre) la quota pari all'1 per cento di un appartamento in Beta. A seguito dell'operazione in parola, il padre detiene ora una quota pari al 2 per cento dell'appartamento in Beta. Quest'ultimo, infatti, era stato acquistato dagli ex coniugi per una quota pari all'1 per cento ciascuno e dal loro figlio per la restante quota pari al 98 per cento, considerato che la provvista proveniva esclusivamente dai genitori, poiché l'intestazione in favore del figlio rientrava in un'operazione di definizione degli equilibri relativi alla situazione patrimoniale della coppia.

La seconda operazione, consequenziale alla prima e con essa funzionalmente collegata, resta ad oggi ancora da perfezionare. All'esito di quest'ultima, si prevede il trasferimento in favore del padre della quota pari al 98 per cento dell'appartamento in Beta da parte del figlio.

L'*Istante* precisa, poi, come detto trasferimento dal figlio al padre venga espressamente qualificato nella sentenza di omologazione come condizione indispensabile ed essenziale per la composizione definitiva e globale della crisi coniugale. Inoltre, lo stesso *Istante* aggiunge che, per esigenze organizzative, detto

trasferimento dal figlio al padre viene posto in essere in un momento cronologicamente distinto rispetto ai trasferimenti reciproci già perfezionati tra gli ex coniugi.

Tanto considerato, l'*Istante* chiede, quale primo quesito, se il regime di esenzione totale da imposta di registro, di bollo, ipotecaria e catastale, nonché da ogni altra tassa previsto dall'articolo 19 della citata l. n. 74 del 1987 possa applicarsi al trasferimento immobiliare da figlio a padre, qualora tale ultimo atto sia espressamente qualificato dalla sentenza di divorzio come condizione indispensabile per la risoluzione della crisi familiare.

L'*Istante* chiede, inoltre, quale secondo quesito, se il citato regime di esenzione operi anche nel caso in cui i diversi trasferimenti patrimoniali previsti dalla medesima sentenza di divorzio vengano eseguiti in momenti temporali differenti e non contestuali.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Con riferimento al primo quesito posto, l'*Istante* ritiene che l'agevolazione trovi piena applicazione anche in relazione al trasferimento dal figlio al padre, in base all'articolo 19 della citata l. n. 74 del 1987, il quale dispone l'esenzione da ogni imposta per tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili.

In particolare, l'*Istante* precisa come "*il trasferimento dal figlio al padre non ha natura di libera donazione o compravendita speculativa; bensì di atto meramente esecutivo e condizionante l'intero accordo di divorzio dei genitori, così come sancito dal Giudice* (...)". In dipendenza di ciò, l'elemento causale di detto trasferimento sarebbe da

individuarsi"*interamente nella liquidazione delle pattuizioni di divorzio, attraendo l'atto nel regime di esenzione* ex *art. 19 della Legge n. 74/1987*".

Con riferimento al secondo quesito posto, l'*Istante* ritiene che l'esecuzione in momenti diversi degli atti non pregiudichi il diritto all'esenzione fiscale, dal momento che non risulta una prescrizione di legge, né tantomeno un orientamento interpretativo dell'Agenzia delle entrate che subordini l'esenzione di cui al citato articolo 19 alla contestualità dei trasferimenti in un unico atto o in un unico momento temporale.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 19 della l. n. 74 del 1987 dispone che «*tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa*».

Al riguardo, con diverse pronunce giurisprudenziali e documenti di prassi è stato meglio definito l'ambito oggettivo e soggettivo degli atti in relazione ai quali è possibile applicare l'esenzione prevista dalla disposizione di cui trattasi. In particolare, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato articolo 19 nella parte in cui "*non estende l'esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi*" (cfr. sentenza 10 maggio 1999, n. 154). La Consulta ha precisato che la ragione del trattamento fiscale di favore previsto per gli atti e provvedimenti afferenti ai procedimenti di divorzio

risiede nella "*esigenza di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale*" dei coniugi coinvolti, anche al fine "*di promuovere, nel più breve tempo, una soluzione idonea a garantire l'adempimento delle obbligazioni che gravano, ad esempio, sul coniuge non affidatario della prole*", ritenendo tale esigenza riscontrabile anche nei procedimenti di separazione personale dei coniugi (cfr. anche sentenza 11 giugno 2003, n. 202).

La Corte di Cassazione ha precisato che l'agevolazione contenuta nell'articolo 19 della citata l. n. 74 del 1987 si estende "*a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi, in modo da garantire l'adempimento delle obbligazioni che i coniugi separati hanno assunto per conferire un nuovo assetto ai loro interessi economici* (...) *anche con atti i cui effetti siano favorevoli ai figli* (...)" (cfr. Cassazione civile, Sez. V, sentenza 30 maggio 2005, n. 11458).

Come chiarito con la circolare n. 27/E del 21 giugno 2012, paragrafo 2.1 (concernente, tra l'altro, le disposizioni patrimoniali in favore dei figli effettuate in adempimento di accordi di separazione e divorzio), "*l'esenzione fiscale prevista dall'articolo 19 della legge n. 74 del 1987 deve ritenersi applicabile anche alle disposizioni patrimoniali in favore dei figli disposte in accordi di separazione e di divorzio*",ma"*a condizione che il testo dell'accordo omologato dal tribunale, al fine di garantire la certezza del diritto, preveda esplicitamente che l'accordo patrimoniale a beneficio dei figli, contenuto nello stesso, sia elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale*" (cfr. anche la circolare n. 18/E del 29 maggio 2013, par. 1.15, recante la guida operativa sulla tassazione degli atti notarili).

Da quanto sopra rappresentato emerge che la *ratio* dell'articolo 19 in esame è quella di agevolare la conclusione di accordi diretti a regolare, seppur sotto il controllo

del giudice, i rapporti patrimoniali tra coniugi conseguenti alla separazione o al divorzio, al fine di promuovere una soluzione adatta a garantire l'adempimento delle obbligazioni gravanti sui coniugi (cfr. *ex plurimis*, Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza 21 settembre 2017, n. 22023, e la risoluzione n. 80/E del 9 settembre 2019, relativa all'atto di separazione consensuale, all'articolo 19 della citata l. n. 74 del 1987 e alle agevolazioni "prima casa").

Si rileva, tuttavia, come l'operatività dell'esenzione di cui all'articolo 19 della citata l. n. 74 del 1987 incontri un limite ben definito, non potendo trovare applicazione nel caso in cui l'atto non risulti funzionalmente collegato allo scioglimento del matrimonio. Si veda, in tal senso, la risposta a interpello n. 39 del 10 febbraio 2020, concernente la rinuncia all'assegnazione della casa coniugale, con la quale è stata negata la possibilità di fruire dell'agevolazione di cui trattasi con riferimento al compimento di un atto qualificato come "*espressione di libera volontà dell'istante*", non collegato all'adempimento di obblighi derivanti dall'accordo di separazione o divorzio.

Al fine della soluzione del quesito posto occorre, dunque, chiarire cosa debba intendersi per atti "relativi" al procedimento di separazione o di divorzio.

In proposito, la Cassazione civile, Sez. V, con la sentenza 17 febbraio 2016, n. 3110, ha precisato come "*debba riconoscersi il carattere di negoziazione globale a tutti gli accordi di separazione che, anche attraverso la previsione di trasferimenti mobiliari o immobiliari, siano volti a definire in modo tendenzialmente stabile la crisi coniugale* (...). *In tale contesto non sembra, infatti, potersi più ragionevolmente negare - quale che sia la forma che i negozi concretamente vengono ad assumere - che detti negozi siano da intendersi quali "atti relativi al procedimento di separazione o divorzio", che, come*

tali possono usufruire dell'esenzione di cui alla L. n. 74 del 1987, art. 19 (...) *salvo che l'Amministrazione non contesti e provi* (...) *la finalità elusiva degli atti medesimi*" (in senso uniforme, si veda anche la sentenza 3 febbraio 2016, n. 2111).

L'elemento fondamentale a sostegno dell'indirizzo da ultimo richiamato è da ricercarsi nella centralità riconosciuta all'accordo delle parti nella definizione della crisi coniugale, ciò "*con riguardo tanto agli atti separativi di contenuto "necessario" (consenso reciproco a vivere separati, affidamento dei figli, assegnazione della casa familiare nell'interesse della prole, assegno di mantenimento in presenza dei relativi presupposti) quanto a quelli di contenuto "eventuale" (patti di eterogenea natura che trovano occasione nella separazione, ma costituenti accordi patrimoniali del tutto autonomi conclusi dai coniugi per l'instaurazione del regime di vita separata)*" (così Cassazione civile, Sez. V, ordinanza 17 febbraio 2021, n. 4144).

In tal senso, si segnala, inoltre, la risposta a interpello n. 260 dell'11 maggio 2022, concernente il mutuo contratto per dare esecuzione agli accordi di separazione e giungere alla soluzione della crisi coniugale, mediante la quale è stata riconosciuta l'applicabilità dell'agevolazione in argomento, considerando tale contratto quale "condicio sine qua non *per dare esecuzione agli accordi di separazione*". In sostanza, pur trattandosi di un contratto con causa diversa dal trasferimento immobiliare, è stata valorizzata la strumentalità dello stesso alla risoluzione della crisi coniugale.

In forza della ricostruzione sopra operata, si ritiene, pertanto, che, affinché un atto venga considerato "relativo" al procedimento di separazione e divorzio e, come tale, idoneo a beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 19 della l. n. 74 del 1987, debbano ricorrere i seguenti requisiti: (*i*) l'accordo patrimoniale deve essere funzionale

e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale; (*ii*) tali caratteri devono risultare in maniera esplicita nel testo dell'accordo omologato dal tribunale.

Tanto premesso, con riferimento al primo dei quesiti posti (applicabilità dell'agevolazione al trasferimento dal figlio al padre), si sottolinea come, nel caso di specie, la sentenza del tribunale che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio ha recepito, quale condizione essenziale "*relativa al regime di mantenimento della prole e degli ex coniugi*", la clausola secondo cui, relativamente "*all'immobile sito in* (...)", la madre "*all'atto dell'acquisto dello stesso aveva versato la somma di euro 158.315,00 (comprensivi di rivalutazione e interessi) e per tale ragione*" il padre"*si obbliga a versare alla stessa la somma di € 40.000,00 alla sottoscrizione del presente atto, il figlio (...), al quale i genitori avevano intestato la quota del 98% della proprietà del suddetto immobile per riequilibrare la situazione patrimoniale e contestualmente definirla, si obbliga a cedere al padre (...) la s*(*u*)*a quota di proprietà pari al 98% del suddetto immobile*".

Il tenore letterale della clausola omologata dal giudice porta a ritenere che l'atto di trasferimento dal figlio al padre rientri tra gli "atti realizzativi degli accordi coniugali". Tale atto, dunque, può rientrare nella nozione di "*atti relativi al procedimento di separazione o divorzio*" di cui all'articolo 19 della citata l. n. 74 del 1987, anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale e di prassi sopra riportato, che valorizza la nozione di "negoziazione globale" della crisi coniugale e dal quale emerge che la norma di favore non distingue tra trasferimenti interni alla famiglia e trasferimenti verso terzi.

Dal momento che il trasferimento in parola si presenta come essenziale al riequilibrio della situazione patrimoniale tra coniugi e alla definizione della crisi

coniugale, non rileva il fatto che lo stesso, anziché essere disposto in favore del figlio, venga posto in essere da questi in favore del padre. La circostanza per la quale l'obbligo di trasferimento è stato recepito nel provvedimento giudiziale costituisce un elemento rilevante ai fini della verifica del collegamento funzionale con la definizione della crisi coniugale.

Quanto al secondo quesito posto (esecuzione in momenti diversi), l'*Istante* ha invocato l'agevolazione di cui all'articolo 19 della l. n. 74 del 1987 con riferimento a un atto che verrà perfezionato a distanza di qualche anno sia dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sia dal perfezionamento del precedente atto posto in essere in esecuzione dell'accordo di divorzio (con il quale il padre ha trasferito all'ex coniuge la quota pari al 50 per cento dell'appartamento sito in Alfa e la madre ha trasferito all'ex coniuge la quota pari all'1 per cento dell'appartamento sito in Beta).

In proposito, si richiama quanto chiarito con la risposta a interpello n. 493 del 25 novembre 2019, relativa all'esecuzione degli accordi di separazione a distanza di tempo dall'omologazione, secondo cui non è ostativa alla fruizione dell'agevolazione in esame la circostanza che risultino trascorsi diversi anni tra la data del decreto di omologazione del tribunale e la stipula dell'atto notarile per la realizzazione degli accordi presi dalle parti in sede di separazione consensuale omologata. Tale posizione si basa sulla circostanza che non è ravvisabile alcun termine perentorio per l'esecuzione degli accordi di separazione nella norma agevolativa in esame, né tale termine si evince dal decreto di omologazione dell'accordo di separazione consensuale.

La non contestualità degli atti non è, pertanto, di per sé, ostativa all'applicazione dell'esenzione, purché permanga e sia documentabile il collegamento funzionale del successivo trasferimento con l'assetto patrimoniale recepito nella sentenza.

Con riferimento al secondo quesito, quindi, si ritiene che il trasferimento dal figlio al padre possa beneficiare dell'agevolazione di cui all'articolo 19 della citata l. n. 74 del 1987, ancorché la stipula avvenga in un momento temporale successivo rispetto alla sentenza di divorzio e al primo atto di trasferimento.

firma su delega del Direttore Centrale
atto di delega prot. R.I. 7107 del 13.05.2026

IL CAPO SETTORE
(firmato digitalmente)